



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CON-  
CERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE DI  
SEQUESTRO E CONFISCA, NONCHE' LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI, FIR-  
MATO A ROMA IL 26 MAGGIO 2021.**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

Ho il piacere di porre all'attenzione di questa Commissione, per la conseguente presa d'atto finalizzata alla successiva ratifica consiliare, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, firmato a Roma il 26 maggio 2021.

Da tempo i due Paesi avevano assunto l'impegno di addivenire ad un accordo in materia di confisca, così come espressamente previsto da alcuni strumenti convenzionali internazionali che nel tempo entrambi i Paesi hanno ratificato: in particolare, la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo nel 1959, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005.

La predette Convenzioni sono tese a combattere quei fenomeni di criminalità organizzata transnazionale o di terrorismo internazionale che possono trovare una risposta efficace da parte delle Istituzioni solamente se le medesime riescono a costituire un fronte internazionale comune, capace di fornire una reazione univoca e decisa. Da tempo gli Stati Nazionali si sono resi conto che l'internazionalizzazione dei fenomeni criminosi ed eversivi richiede l'approntamento di strumenti di contrasto condivisi e univoci da parte della Comunità internazionale.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Gli Accordi menzionati vertono in particolare sul tema del sequestro e confisca dei beni oggetto di reati; in particolare della collaborazione tra l'Autorità giudiziaria di uno Stato, che disponga il sequestro o la confisca di un bene nel territorio dell'altro Stato. In merito alla destinazione e riparto dei beni, e alla ripartizione dei costi sostenuti, le Convenzioni internazionali lasciano generalmente alla libera volontà degli Stati contraenti la determinazioni di modalità e percentuali, da concordarsi con specifici Accordi bilaterali.

Il Congresso di Stato, già in una delibera del 2010 aveva autorizzato la restituzione di una somma detenuta a titolo di confisca, su specifica disposizione della Corte di Appello di Brescia, "previa stipula di un Accordo tra le Parti". Dopo lunghe trattative, intraprese e riprese nel corso di diversi Esecutivi e Legislazioni, finalmente l'Accordo generale in materia di confische è stato formalizzato e firmato a Roma il 26 maggio u.s.

L'Accordo disciplina in maniera tassativa e dettagliata l'iter delle procedure di sequestro e confisca eseguiti su disposizione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato sul territorio dell'altro Stato, dispone in materia di conservazione, destinazione e riparto dei beni, del versamento delle somme ripartite, le condizioni di versamento e la casistica della restituzione dei beni agli aventi diritto.

L'elemento centrale dell'Accordo è contenuto nell'art. 3, laddove viene previsto che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca superiori a 10.000 Euro sono ripartite tra le due Amministrazioni nella misura del 50%. L'affermazione di questo principio di perfetta parità tra i due Paesi – che nelle congetture formulate in occasione di ipotesi di accordo sino ad oggi circolate non era così scontato – appare pienamente soddisfacente e degno di accoglienza.

Se l'esecuzione del provvedimento di confisca riguarda un bene diverso dal denaro, il bene stesso sarà venduto e il ricavato ripartito come sopra (salvo faccia parte del patrimonio demaniale e indisponibile); in caso di somme inferiori a 10.000 Euro, le stesse restano a disposizione della Parte richiesta.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

nella speranza di avere opportunamente esplicitato i caratteri essenziali dell'Accordo in oggetto e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o ragguglio che i Commissario intendessero proporre, ho l'onore di chiedervi l'opportuna presa d'atto.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - [www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)

T +378 (0549) 882 302 – 882 312  
F +378 (0549) 882 814